

Giudice di Pace di Vittoria (Rg), sent. n. 43/2005 del 27/01/2005. – Assegno dato in garanzia.

Una Società con sede in Vittoria (Rg) concedeva in garanzia un assegno bancario ad un proprio fornitore il quale, anziché restituirlo una volta onorato il debito, lo girava ad altra impresa che, ponendolo all'incasso ne provocava il protesto levato in Bologna.

La Società protestata ritenendo illegittimo od erroneo il protesto per violazione degli accordi sottostanti proponeva istanza di cancellazione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, la quale la respingeva in quanto nella vicenda non si ravvisavano assolutamente gli estremi di illegittimità od erroneità addotti.

Tale provvedimento veniva fatto oggetto di impugnazione presso il Giudice di Pace di Vittoria il quale, con Sentenza n. 43 del 27 gennaio 2005, rigettava il ricorso in quanto infondato, riconoscendo la legittimità del protesto: osservava il giudicante che a nulla rileva il fatto che il titolo di credito fosse stato emesso a solo scopo di garanzia, essendo l'assegno mezzo di pagamento e che, come tale, deve essere comunque pagato al momento della presentazione e che l'Ente camerale ha soltanto adempiuto l'obbligo inderogabile e scevro di poteri discrezionali a lui assegnato di iscrivere il nome della Società ricorrente nel Registro Informatico dei Protesti, assumendo quindi una posizione marginale in tutta la vicenda e non confutabile. **Nessuna colpa, conclude il Giudice, può quindi essere imputata alla Camera di commercio di Bologna, perché essa ha agito legittimamente ed in ossequio alla legge.**

G. B.